

Codau

L.230/05

La legge 4/11/2005 n. 230 contenente “ nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al governo per il riordino del reclutamento dei professori”, è stata pubblicata sulla G.U. n. 258 del 5/11/05 ed è entrata in vigore il 20/11/2005.

Tale provvedimento è formato da un unico articolo, suddiviso in 25 commi dei quali si riportano sinteticamente alcuni degli aspetti più significativi.

COMMA 1: Università principi generali

L'università, sede della formazione e della trasmissione critica del sapere, coniuga in modo organico ricerca e didattica, garantendone la completa libertà. La gestione delle università si ispira ai principi di autonomia e di responsabilità nel quadro degli indirizzi fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

COMMA 2: Diritti e doveri dei professori

I professori universitari hanno il diritto e il dovere di svolgere attività di ricerca e di didattica, con piena libertà di scelta dei temi e dei metodi delle ricerche nonché, nel rispetto della programmazione universitaria di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, dei contenuti e dell'impostazione culturale dei propri corsi di insegnamento; i professori di materie cliniche esercitano altresì, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, funzioni assistenziali inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca; i professori esercitano infine liberamente attività di diffusione culturale mediante conferenze, seminari, attività pubblicistiche ed editoriali nel rispetto del mantenimento dei propri obblighi istituzionali.

COMMA 3: Partecipazione organi accademici e organi collegiali ufficiali

Ai professori universitari compete la partecipazione agli organi accademici e agli organi collegiali ufficiali riguardanti la didattica, l'organizzazione e il coordinamento delle strutture didattiche e di ricerca esistenti nella sede universitaria di appartenenza.

COMMA 4: Anno sabbatico

Il professore, a qualunque livello appartenga, **nel periodo** dell'anno sabbatico, concesso ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è **abilitato** senza restrizione alcuna alla presentazione di richieste e all'utilizzo dei fondi per lo svolgimento delle attività.

Tale comma prevede che durante il periodo dell'anno sabbatico i docenti siano abilitati senza alcuna restrizione alla “ presentazione di richiesta e all'utilizzo dei fondi per lo svolgimento delle attività”.

La norma non precisa la tipologia dei fondi né la correlativa attività. È da ritenere debba trattarsi di fondi per l'attività di ricerca in modo che il docente che abbia ottenuto la

Codau

concessione del sabatico (per dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca) possa continuare a richiedere ed utilizzare i fondi alla stessa destinati anche nella sua sede di appartenenza.

COMMA 5, 23 24: Nuova disciplina sul riordino del reclutamento dei professori universitari: principi e criteri generali e modalità applicative.

5. Allo scopo di procedere al riordino della disciplina concernente il reclutamento dei professori universitari garantendo una selezione adeguata alla qualità delle funzioni da svolgere, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni universitarie, uno o più decreti legislativi attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisce, con proprio decreto, per settori scientifico-disciplinari, procedure finalizzate al conseguimento della idoneità scientifica nazionale, entro il 30 giugno di ciascun anno, distintamente per le fasce dei professori ordinari e dei professori associati, stabilendo in particolare:

1) le modalità per definire il numero massimo di soggetti che possono conseguire l'idoneità scientifica per ciascuna fascia e per settori disciplinari pari al fabbisogno, indicato dalle università, incrementato di una quota non superiore al 40 per cento, per cui è garantita la relativa copertura finanziaria e fermo restando che l'idoneità non comporta diritto all'accesso alla docenza, nonché le procedure e i termini per l'indizione, l'espletamento e la conclusione dei giudizi idoneativi, da svolgere presso le università, assicurando la pubblicità degli atti e dei giudizi formulati dalle commissioni giudicatrici; per ciascun settore disciplinare deve comunque essere bandito almeno un posto di idoneo per quinquennio per ciascuna fascia;

2) l'eleggibilità, ogni due anni, da parte di ciascun settore scientifico-disciplinare, di una lista di commissari nazionali, con opportune regole di non immediata rieleggibilità;

3) la formazione della commissione di ciascuna valutazione comparativa mediante sorteggio di cinque commissari nazionali. Tutti gli oneri relativi a ciascuna commissione di valutazione sono posti a carico dell'ateneo ove si espleta la procedura, come previsto al numero 1);

4) la durata dell'idoneità scientifica non superiore a quattro anni, e il limite di ammissibilità ai giudizi per coloro che, avendovi partecipato, non conseguono l'idoneità;

b) sono stabiliti i criteri e le modalità per riservare, nei giudizi di idoneità per la fascia dei professori ordinari, una quota pari al 25 per cento aggiuntiva rispetto al contingente di cui alla lettera a), numero 1), ai professori associati con un'anzianità di servizio non inferiore a quindici anni, compreso il servizio prestato come professore associato non confermato, maturata nell'insegnamento di materie ricomprese nel settore scientifico-disciplinare oggetto del bando di concorso o in settori affini, con una priorità per i settori scientifico-disciplinari che non abbiano bandito concorsi negli ultimi cinque anni;

c) nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneità per la fascia dei professori associati è riservata una quota del 15 per cento aggiuntiva rispetto al contingente di cui alla lettera a), numero 1), ai professori incaricati stabilizzati, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai ricercatori confermati che abbiano svolto almeno tre anni di insegnamento nei corsi di studio universitari. Una ulteriore quota dell'1 per cento è riservata ai tecnici laureati già ammessi con riserva alla terza tornata dei giudizi di idoneità per l'accesso al ruolo dei professori associati bandita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e non valutati dalle commissioni esaminatrici;

d) nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneità per la fascia dei professori associati di cui alla lettera a), numero 1), l'incremento del numero massimo di soggetti che possono conseguire l'idoneità scientifica rispetto al fabbisogno indicato dalle università è pari al 100 per cento del medesimo fabbisogno;

Codau

e) nelle prime due tornate dei giudizi di idoneità per la fascia dei professori ordinari di cui alla lettera a), numero 1), l'incremento del numero massimo di soggetti che possono conseguire l'idoneità scientifica rispetto al fabbisogno indicato dalle università è pari al 100 per cento del medesimo fabbisogno.

23. I decreti legislativi di cui al comma 5 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sentiti la CRUI e il CUN e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Ciascuno degli schemi di decreto legislativo deve essere corredato da relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

24. Ulteriori disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 5 possono essere adottate, con il rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.

In tale comma è contenuta la delega al governo per disciplinare con appositi decreti:

- bandi nazionali per SSD per il conseguimento dell'idoneità scientifica nazionale;
- modalità per la definizione del numero di soggetti che possono conseguire l'idoneità nazionale che deve essere pari al fabbisogno indicato dalle università incrementato di una quota non superiore al 40%;
- procedura e termini per lo svolgimento dei giudizi idoneativi da svolgere presso le università riservate ai possessori dell'idoneità scientifica nazionale;
- obbligo di bandire per ciascun settore disciplinare almeno un posto di idoneo per ciascuna fascia per un quinquennio;
- eleggibilità ogni due anni, da parte di ciascun settore disciplinare di una lista di commissari nazionali e formazione delle commissioni, nell'ambito delle liste per sorteggio;
- durata dell'idoneità scientifica non superiore a quattro anni e i limiti di ammissibilità ai giudizi per coloro che, avendovi partecipato non conseguono l'idoneità;
- riserva nei giudizi di idoneità per la fascia di P.O. , di una quota aggiuntiva, pari al 25%, ai professori associati con anzianità di servizio non inferiore a quindici anni;
- riserva nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneità per la fascia dei professori associati di una quota aggiuntiva pari al 15% ai ricercatori confermati, agli incaricati stabilizzati agli assistenti del ruolo ad esaurimento;
- un incremento pari al 100% del numero massimo dei soggetti che possono conseguire l'idoneità rispetto al fabbisogno indicato dalle università nelle prime 2 tornate di giudizi di idoneità ad ordinario e nelle prime 4 ad associato.

Il 23 marzo 2006 il Consiglio dei Ministri, sentiti il CUN e la CRUI e acquisiti gli opportuni pareri, così come previsto dal comma 23 del presente articolo, ha approvato il decreto legislativo 164/2006, emanato dal Presidente della Repubblica il 6 aprile 2006 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 2006.

COMMA 6: Procedure concorsuali bandite ai sensi della L 210/98

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono bandite per la copertura dei posti di professore ordinario e professore associato esclusivamente le procedure di cui al comma 5, lettera a). Sono fatte salve le procedure di

Codau

valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore già bandite alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della delega di cui al comma 5 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2006, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. I candidati giudicati idonei, e non chiamati a seguito di procedure già espletate, ovvero i cui atti sono approvati, conservano l'idoneità per un periodo di cinque anni dal suo conseguimento. La copertura dei posti di professore ordinario e di professore associato da parte delle singole università, mediante chiamata dei docenti risultati idonei, tenuto conto anche di tutti gli incrementi dei contingenti e di tutte le riserve previste dalle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 5, deve in ogni caso avvenire nel rispetto dei limiti e delle procedure di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311

Il comma 6 è stato modificato dall' art. 35 del D.L. 273/05 convertito in L. 51/06. Tale provvedimento ha modificato nel secondo capoverso il termine di salvezza per le procedure concorsuali da ordinario e associato già bandite ai sensi della L. 210/98, fissandolo non più alla data di entrata in vigore della L. 230/05 ma a quella di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della delega di cui al comma 5 e, comunque, ad un termine temporale certo (30 giugno 2006). Tale indicazione temporale risulta incongruente con quanto previsto nel primo capoverso, erroneamente non modificato dalla L. 51/06, nel quale è disposto che le nuove procedure di reclutamento saranno bandite a decorrere "dalla data di entrata in vigore della presente legge". Tale incongruenza, è, in ogni caso, irrilevante e dalla data di entrata in vigore (18.05.2006) del D.Lgs. 164/06 potranno bandirsi solo procedure ai sensi della L. 230/05.

Per quanto riguarda, invece, le procedure già bandite, il comma 6 prevede una durata dell'idoneità pari a 5 anni con il solo riferimento, però, a quelle già espletate o i cui atti sono stati approvati, mentre, ingiustificatamente non cita quelle solo bandite o comunque quelle per le quali non è intervenuta l'approvazione atti. Per ora, quindi, sembrerebbe rivivere la L. 210/98 e conseguentemente un'idoneità di durata triennale.

Le chiamate degli idonei ad ordinario ed associato devono essere effettuate dalle singole università e rientrano nel 90% del FFO e nella programmazione.

COMMA 7: Copertura posti da ricercatore

Per la copertura dei posti di ricercatore sono bandite **fino al 30 settembre 2013** le procedure di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210. In tali procedure sono valutati come titoli preferenziali il dottorato di ricerca e le attività svolte in qualità di assegnisti e contrattisti ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, di borsisti postdottorato ai sensi della legge 30 novembre 1989, n. 398, nonché di contrattisti ai sensi del comma 14 del presente articolo. L'assunzione di ricercatori a tempo indeterminato ai sensi del presente comma è subordinata ai medesimi limiti e procedure previsti dal comma 6 per la copertura dei posti di professore ordinario e associato.

Tale norma prevede la possibilità di bandire, ai sensi della L. 210/98, procedure di valutazione comparativa per ricercatore universitario fino al **30/09/2013**, con conseguente messa ad esaurimento del ruolo da tale data.

In tali procedure costituiscono titoli preferenziali il dottorato di ricerca le attività svolte con assegni di ricerca o contratti di ricerca, come borsisti post-dottorato e come ricercatori a tempo determinato richiamati nel comma 14.

Pur se la norma usa l'espressione di titolo preferenziale (cioè di titolo di preferenza nella vincita del concorso a parità di punteggio) sembra, tuttavia, che possa affermarsi (leggendo tale comma in coordinamento con il comma 14) che al concetto di titolo preferenziale possa

Codau

essere attribuito il valore solo di titolo da valutare obbligatoriamente nei concorsi che prevedono la valutazione di titoli. Tale è la soluzione da adottare e nei bandi bisognerà precisare il valore come, d'altronde, per alcuni titoli (es. dottorato) già avveniva.

Altra questione è quella relativa al ricercatore a tempo determinato, almeno per gli atenei che già avevano attivato tale tipologia, poiché la legge richiama solo il comma 14 della norma. È da ritenere possibile, tuttavia, come *lex specialis* del bando, inserire tra i titoli valutabili, anche le attività di cui ai contratti precedenti alla legge in esame.

COMMA 8: Reclutamento di professori ordinari e /o associati di ruolo anche finanziati da soggetti esterni pubblici o privati

Le università procedono alla copertura dei posti di **professore ordinario e associato** a conclusione di procedure, disciplinate con propri regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, riservate ai possessori della idoneità di cui al comma 5, lettera a). La delibera di chiamata definisce le fondamentali condizioni del rapporto, tenuto conto di quanto disposto dal comma 16, prevedendo il trattamento economico iniziale attribuito ai professori di ruolo a tempo pieno ovvero a tempo definito della corrispondente fascia, anche a carico totale o parziale di altri soggetti pubblici o privati, mediante la stipula di apposite convenzioni pluriennali di durata almeno pari alla durata del rapporto. La quota degli oneri derivanti dalla copertura dei posti di professore ordinario o associato a carico delle università è soggetta ai limiti e alle procedure di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Alla copertura dei posti si procede da parte delle università con procedure che assicurino la valutazione comparativa tra i candidati possessori dell'idoneità nazionale e che dovranno essere disciplinate in regolamenti d'ateneo. In base all'art. 13 del D.Lgs. 164/06 i regolamenti dovranno essere adottati ai sensi dell'art. 6, comma 9 e 10, della L. 168/89 e, quindi, trasmessi al MIUR per il controllo di legittimità e merito. Sempre con regolamenti d'Ateneo adottati ai sensi della L. 168/89 le Università dovranno disciplinare le procedure per i trasferimenti e per le chiamate di idonei di cui alla L. 210/98.

È previsto che la delibera di chiamata definisca le condizioni fondamentali del rapporto, tenuto conto di quanto disposto dal comma 16 ed il trattamento economico iniziale che potrà essere anche a carico totale o parziale di terzi convenzionati. Il richiamo al comma 16 fa ritenere che le Facoltà, in sede di chiamata, debbano indicare le ore di didattica frontale richieste al docente, cosa che sembra difficile in quanto l'opzione tempo è attualmente una scelta del soggetto.

Anche la definizione del trattamento economico iniziale su cui sembra che le Facoltà debbano esprimersi risulta alquanto incomprensibile. Si può ipotizzare che le Facoltà definiscano in via preliminare l'articolazione dell'impegno didattico richiesto ai docenti a tempo pieno o definito in relazione alle esigenze collegate alla propria organizzazione didattica e richiamino il trattamento economico attribuito per legge. Infatti, se anche la norma volesse riconoscere la possibilità di attribuire subito la retribuzione aggiuntiva per compiti ulteriori non sembra che tale aspetto, che deve formare oggetto di specifico incarico, debba necessariamente essere regolato nella delibera di chiamata.

È prevista, inoltre, la possibilità che il trattamento economico sia a carico totale di soggetti pubblici o privati mediante la stipula di apposite convenzioni con l'Ateneo di durata almeno pari alla durata del rapporto. A tale espressione trattandosi di assunzioni a tempo

Codau

indeterminato deve, necessariamente, attribuirsi, un significato diverso dal valore letterale. Durata della convenzione e durata del rapporto (che è a tempo indeterminato) difficilmente potranno coincidere e, pertanto, la norma probabilmente intende indicare la possibilità che il rapporto convenzionale sia di durata pari a quella parte del rapporto i cui oneri s'intendono fare ricadere sui finanziamenti esterni anticipando così la programmazione ordinaria.

COMMA 9: Chiamata diretta di studiosi stranieri o italiani impegnati all'estero e studiosi di chiara fama

Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università, previa attestazione della sussistenza di adeguate risorse nei rispettivi bilanci, possono procedere alla copertura di una percentuale non superiore al 10 per cento dei posti di professore ordinario e associato mediante chiamata diretta di studiosi stranieri, o italiani impegnati all'estero, che abbiano conseguito all'estero una idoneità accademica di pari livello ovvero che, sulla base dei medesimi requisiti, abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un periodo di docenza nelle università italiane, e possono altresì procedere alla copertura dei posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama, cui è attribuito il livello retributivo più alto spettante ai professori ordinari. A tale fine le università formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che, previo parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), concede o rifiuta il nulla osta alla nomina.

Tale comma disciplina due tipologie di chiamata diretta:

- a. di studiosi stranieri o italiani impegnati all'estero che abbiano conseguito all'estero l'idoneità di pari livello ovvero che sulla base dei medesimi requisiti abbiano già svolto, per chiamata diretta autorizzata dal Miur, un periodo di ricerca (questo ultimo riferimento sembra potersi applicare al cosiddetto "rientro dei cervelli");
- b. di studiosi di chiara fama.

Allo studioso di chiara fama sarà attribuito il livello retributivo più alto spettante ai professori ordinari. Alcuni hanno inteso tale riferimento come il riconoscimento della classe 14 che è quella cui un P.O. giunge per lo scorrimento di carriera dovuta all'anzianità di servizio.

Sembra invece più corretto ritenere che la norma faccia riferimento alla massima classe riconoscibile per effetto della ricostruzione di carriera in seguito alla conferma, cioè la IV, senza che in tal caso occorra applicare la relativa normativa di dettaglio sui meccanismi di ricostruzione di carriera e servizi riconoscibili. È, tuttavia, ipotizzabile che nei regolamenti di Ateneo sia lasciata la possibilità di attribuzione di un trattamento più elevato da attribuirsi sulla base del prestigio scientifico, della posizione, dei meriti accademici e di altri elementi di valutazione. Il nulla-osta del Miur riguarda entrambe le ipotesi di chiamata, mentre la percentuale massima pari al 10% dei posti di P.O. e P.A. sembra riferirsi unicamente alla prima fattispecie che riguarda le chiamate di P.O. e P.A. non applicandosi alla seconda tipologia che prevede chiamate di soli P.O. Sul primo aspetto, e nel senso cioè che il nulla osta riguardi entrambe le fattispecie di chiamata, si è pronunciata anche la Commissione Tecnico Consultiva di cui al D.M. 2.02.06. La stessa, per le chiamate di chiara fama, ha ritenuto ancora vigente il riferimento normativo di cui all'art. 17, co. 112, della L. 127/97 e il relativo D.M. 2.8.99 di attuazione.

Sembra, invece, che la normativa citata debba ritenersi implicitamente superata anche se può costituire un utile riferimento di principio per la normativa che gli Atenei si daranno sulla materia.

Codau

COMMA 10: Conferimento di incarichi di docenza esterna

Sulla base delle proprie esigenze didattiche e nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, previo espletamento di procedure, disciplinate con propri regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, le università possono conferire incarichi di insegnamento gratuiti o retribuiti, anche pluriennali, nei corsi di studio di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a soggetti italiani e stranieri, ad esclusione del personale tecnico amministrativo delle università, in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali e a soggetti incaricati all'interno di strutture universitarie che abbiano svolto adeguata attività di ricerca debitamente documentata, sulla base di criteri e modalità definiti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e il CUN. Il relativo trattamento economico è determinato da ciascuna università nei limiti delle compatibilità di bilancio sulla base di parametri stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la funzione pubblica.

Tale comma richiama la disciplina dei professori a contratto, prevedendo la fattispecie del conferimento di incarichi di insegnamento, gratuiti o retribuiti, da parte delle Università, con contratti anche pluriennali, sulla base delle proprie esigenze didattiche e nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio a :

- a. soggetti italiani e stranieri, in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali ad esclusione del personale tecnico amministrativo;
- b. soggetti incaricati all'interno di strutture universitarie che abbiano svolto adeguate attività di ricerca debitamente documentata.

Criteri e modalità devono essere definiti dal MIUR, sentiti CRUI e CUN, mentre, peculiare è la previsione secondo la quale anche i **parametri economici** verranno stabiliti dal MIUR di concerto con il MEF ed il Ministro della Funzione Pubblica.

Tale disposizione non è direttamente operativa, in quanto la sua precettività è subordinata all'emanazione dei provvedimenti attuativi di cui sopra, che, si ritiene, devono limitarsi a contenere i principi e parametri generali. Non chiaro, infine, chi siano i soggetti incaricati all'interno di strutture universitarie che abbiano svolto adeguata attività di ricerca debitamente documentata. Probabilmente la norma vuol fare riferimento a soggetti già operanti negli Atenei come dottorandi, assegnisti per i quali quindi l'iter può essere di attribuzione diretta pur fatta salva la valutazione delle loro professionalità.

La Commissione tecnico consultiva di cui al D.M. 2.2.06 ha, poi, ritenuto che tra i destinatari delle disposizioni di cui all'art. 1 co. 10 sono ricompresi i soggetti di cui al comma 11, i quali mantenendo le proprie funzioni e i relativi doveri istituzionali, assumono altresì la qualifica di professore aggregato limitatamente al periodo di durata dell'incarico.

COMMA 11: Titolo di professore aggregato

11. Ai ricercatori, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19

Codau

novembre 1990, n. 341, nonché ai professori incaricati stabilizzati, sono affidati, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici nonché compiti di tutorato e di didattica integrativa. Ad essi è attribuito il titolo di professore aggregato per il periodo di durata degli stessi corsi e moduli. Lo stesso titolo è attribuito, per il periodo di durata dell'incarico, ai ricercatori reclutati come previsto al comma 7, ove ad essi siano affidati corsi o moduli curriculari

Tale comma prevede la possibilità di attribuire didattica anche frontale (corsi e moduli curriculari e non solo compiti di tutorato e didattica integrativa) oltre che ai ricercatori anche agli assistenti, incaricati stabilizzati e tecnici laureati attribuendo loro per il periodo di durata dell'incarico il titolo di professore aggregato.

Il requisito del triennio di insegnamento è da ritenersi riferito solo ai tecnici laureati (anche se la formulazione letterale della norma è sicuramente infelice) in quanto le altre figure richiamate già potevano svolgere ai sensi della normativa attualmente in vigore attività di didattica frontale. In tal senso si è espressa, anche, la Commissione tecnico consultiva di cui al D.M. 2.2.06.

Infelicamente è richiesto il “consenso” degli stessi. Confusa l'attribuzione “per il periodo della durata dei corsi” del titolo di professore aggregato ai ricercatori. A tale previsione potrà, in via applicativa, ottemperarsi richiamando il titolo nell'attribuzione del carico didattico istituzionale e /o aggiuntivo.

Lo stesso titolo viene attribuito ai ricercatori a tempo determinato e per essi può valere uguale linea applicativa.

COMMA 12: Professore straordinario a tempo determinato

12. Le università possono realizzare specifici programmi di ricerca sulla base di convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, che prevedano anche l'istituzione temporanea, per periodi non superiori a sei anni, con oneri finanziari a carico dei medesimi soggetti, di posti di professore straordinario da coprire mediante conferimento di incarichi della durata massima di tre anni, rinnovabili sulla base di una nuova convenzione, a coloro che hanno conseguito l'idoneità per la fascia dei professori ordinari, ovvero a soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale. Ai titolari degli incarichi è riconosciuto, per il periodo di durata del rapporto, il trattamento giuridico ed economico dei professori ordinari con eventuali integrazioni economiche, ove previste dalla convenzione. I soggetti non possessori dell'idoneità nazionale non possono partecipare al processo di formazione delle commissioni di cui al comma 5, lettera a), numero 3), né farne parte, e sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo per l'accesso alle cariche di preside di facoltà e di rettore. Le convenzioni definiscono il programma di ricerca, le relative risorse e la destinazione degli eventuali utili netti anche a titolo di compenso dei soggetti che hanno partecipato al programma.

Tale norma prevede la facoltà per gli Atenei di stipulare, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca, convenzioni con soggetti pubblici e privati che possano prevedere l'istituzione temporanea di posti di professore straordinario per periodi non superiori a 6 anni con oneri finanziari a carico dei medesimi. I posti di professore straordinario sono coperti mediante conferimento di incarichi della durata massima di tre anni a coloro che hanno conseguito l'idoneità per la fascia di professori ordinari ovvero a soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale.

I contratti saranno di lavoro subordinato a tempo determinato e per gli aspetti economici è riconosciuto il trattamento giuridico ed economico dei professori ordinari, con eventuali integrazioni economiche ove previste dalla convenzioni

Codau

Strana la previsione che solo i soggetti non possessori dell'idoneità nazionale sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo, per la formazione delle commissioni giudicatrici, ma soprattutto per le cariche di Rettore e Preside. Un soggetto, invece, che ha conseguito l'idoneità nazionale, potrà, pur in assenza di un contratto triennale, essere nominato Rettore? Nelle disposizioni interne è opportuno che i singoli Atenei disciplinino la materia almeno con riferimento a quanto è nelle loro potestà normative e cioè all'accesso alle cariche di Preside e Rettore.

Anche in caso di rinnovo dopo i tre anni sembra invece che il contratto sarà stipulato sempre come professore straordinario. In altri termini non è ipotizzabile l'attivazione dell'iter per la conferma.

COMMA 13: Convenzioni tra Università e soggetti terzi per realizzare progetti di ricerca

Le università possono stipulare convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, con oneri finanziari posti a carico dei medesimi, per realizzare programmi di ricerca affidati a professori universitari, con definizione del loro compenso aggiuntivo a valere sulle medesime risorse finanziarie e senza pregiudizio per il loro status giuridico ed economico, nel rispetto degli impegni di istituto.

La norma prevede che le Università possano stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati, con oneri finanziari posti a loro carico, per realizzare **programmi di ricerca** affidati a professori universitari con definizione di un compenso aggiuntivo a valere sulle risorse finanziarie della convenzione e senza alcun pregiudizio per lo status giuridico ed economico dei professori medesimi.

Una linea interpretativa ritiene che tale comma non intenda riferirsi alla c.d. ricerca "commissionata"; ma che si sia inteso coinvolgere gli Atenei, attraverso la stipula di convenzioni, in tutta quella serie di rapporti che gli enti Esterni instaurano, in via diretta, con i professori universitari a tempo pieno alla luce della regolamentazione di Ateneo emessa in applicazione dell'art. 53 comma 7 della L. 165/01, in modo da creare per i professori universitari una sorta di "intramoenia".

Questa disposizione, però, fa riferimento esclusivamente ad attività di ricerca, che difficilmente può considerarsi una tipologia di attività che i docenti possono svolgere in via diretta senza utilizzo di attrezzature e strumenti universitari. Per tale ragione un'altra linea interpretativa ritiene che tale comma abbia invece richiamato e confermato la possibilità per i docenti di svolgere attività di ricerca per soggetti terzi nel contesto della struttura universitaria con convenzionamento della stessa e di percepire compensi alla medesima collegati.

Tale aspetti andranno comunque approfondite anche alla luce delle regolamentazioni interne d'Ateneo.

COMMA 14 -20:Contratti di lavoro subordinato a tempo per attività di ricerca e didattica integrativa.

Codau

Per svolgere attività di ricerca e di didattica integrativa le università, previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, possono instaurare rapporti di lavoro subordinato tramite la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato con soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero, o, per le facoltà di medicina e chirurgia, del diploma di scuola di specializzazione, ovvero con possessori di laurea specialistica e magistrale o altri studiosi, che abbiano comunque una elevata qualificazione scientifica, valutata secondo procedure stabilite dalle università. I contratti hanno durata massima triennale e possono essere rinnovati per una durata complessiva di sei anni. Il trattamento economico di tali contratti, rapportato a quello degli attuali ricercatori confermati, è determinato da ciascuna università nei limiti delle compatibilità di bilancio e tenuto conto dei criteri generali definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la funzione pubblica. Il possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione, ovvero l'espletamento di un insegnamento universitario mediante contratto stipulato ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, costituisce titolo preferenziale. L'attività svolta dai soggetti di cui al presente comma costituisce titolo preferenziale da valutare obbligatoriamente nei concorsi che prevedano la valutazione dei titoli. I contratti di cui al presente comma non sono cumulabili con gli assegni di ricerca di cui all'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. Ai fini dell'inserimento dei corsi di studio nell'offerta formativa delle università, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca deve tenere conto del numero dei professori ordinari, associati e aggregati e anche del numero dei contratti di cui al presente comma.

20. Per tutto il periodo di durata dei contratti di diritto privato di cui al comma 14, i dipendenti delle amministrazioni statali sono collocati in aspettativa senza assegni né contribuzioni previdenziali, ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione è prevista dagli ordinamenti di appartenenza, parimenti senza assegni né contributi previdenziali.

Il comma 14 prevede che le Università, per svolgere attività di ricerca e di didattica **soltanto integrativa**, possano instaurare rapporti di lavoro subordinato tramite la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato con soggetti:

- a. in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente e, per le facoltà di medicina e chirurgia, del diploma di specializzazione;
- b. che abbiano comunque un'elevata qualificazione scientifica., valutata secondo procedure stabilite dalle università.

Le procedure devono essere definite dai singoli Atenei con propri regolamenti che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

La norma indica altresì la durata massima triennale del contratto e la rinnovabilità per pari periodo. Il trattamento economico di tali contratti, rapportato a quello degli attuali ricercatori confermati, è definito dalle singole Università nel rispetto dei limiti di bilancio e tenuto conto dei criteri generali definiti dal MIUR di concerto con il MEF e la Funzione Pubblica.

Il possesso del titolo di dottore di ricerca, il diploma di specializzazione ovvero la stipulazione di un contratto di didattica costituiscono un titolo preferenziale come specificato al comma 8..

È prevista infine la non cumulabilità di tali contratti con gli assegni di ricerca e, quindi, la non possibilità di rivestire contemporaneamente le posizioni di assegnista e ricercatore.

Il comma 20, invece, prevede che i dipendenti di amministrazioni statali (e non anche quelli delle amministrazioni pubbliche), con cui siano stati stipulati i contratti di cui al precedente comma siano posti in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo senza assegni né contributi previdenziali.

COMMA 15: Inserimento dell'idoneità nazionale come titolo legittimante alla partecipazione ai concorsi per la dirigenza pubblica.

Codau

15. Il conseguimento dell'idoneità scientifica di cui al comma 5, lettera a), costituisce titolo legittimante la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla dirigenza pubblica secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ed è titolo valutabile nei concorsi pubblici che prevedano la valutazione dei titoli.

COMMA 16: Trattamento economico dei professori universitari / ore di didattica frontale / e retribuzione aggiuntiva.

Resta fermo, secondo l'attuale struttura retributiva, il trattamento economico dei professori universitari articolato secondo il regime prescelto a tempo pieno ovvero a tempo definito. Tale trattamento è correlato all'espletamento delle attività scientifiche e all'impegno per le altre attività, fissato per il rapporto a tempo pieno in non meno di 350 ore annue di didattica, di cui 120 di didattica frontale, e per il rapporto a tempo definito in non meno di 250 ore annue di didattica, di cui 80 di didattica frontale. Le ore di didattica frontale possono variare sulla base dell'organizzazione didattica e della specificità e della diversità dei settori scientifico-disciplinari e del rapporto docenti-studenti, sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ai professori a tempo pieno è attribuita una eventuale retribuzione aggiuntiva nei limiti delle disponibilità di bilancio, in relazione agli impegni ulteriori di attività di ricerca, didattica e gestionale, oggetto di specifico incarico, nonché in relazione ai risultati conseguiti, secondo i criteri e le modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la funzione pubblica. Per il personale medico universitario, in caso di svolgimento delle attività assistenziali per conto del Servizio sanitario nazionale, resta fermo lo speciale trattamento aggiuntivo previsto dalle vigenti disposizioni.

La prima parte di tale comma conferma, secondo il regime di tempo prescelto, a tempo pieno ovvero a tempo definito, l'attuale struttura retributiva, prevedendo :

- a. per il tempo pieno non meno di 350 ore annue di didattica, di cui 120 di didattica frontale,
- b. per il tempo definito non meno di 250 annue di didattica, di cui 80 di didattica frontale.

Sull'applicabilità di tale comma anche ai professori già in servizio si sono delineate contrapposte linee interpretative.

Il Cipur ha ritenuto che, in base al combinato disposto del comma 16 e del comma 19 (conservazione dello stato giuridico per i docenti in servizio salva facoltà di opzione) dell'art. 1 L. 230/05, per i docenti in servizio non può ritenersi applicabile il regime delle 120 o 80 ore di didattica frontale previsto dal comma 16 rispettivamente per i docenti a tempo pieno o definito.

Deve ricordarsi che il regime di impegno per i docenti (disciplinato dall'art. 10 del DPR 382/80) prevede per le attività didattiche non meno di 250 ore annuali a cui si aggiungono, per i docenti a tempo pieno, altre 100 ore per attività didattiche e compiti organizzativi interni.

Si deve osservare, quindi, che l'impegno complessivo definito dal DPR 382/80 in 350 e 250 ore per i docenti a tempo pieno o definito non è stato alterato dalla L. 230/05 che si è limitata ad introdurre una precisazione definendo l'impegno minimo per la cd didattica frontale che non era precedentemente normata.

Il diritto alla conservazione dello stato giuridico non può, infatti, riferirsi a tale aspetto che, non essendo normato, non può far parte dello stesso e si riferisce, invece, ad altri aspetti disciplinati dalla precedente normativa come ad esempio l'età pensionabile, il collocamento fuori ruolo etc.

Codau

Sembra, pertanto, che tale disposizione, avendo un mero valore integrativo, riguardi anche i docenti già in servizio alla data di entrata in vigore della L.230/05.

Verso tale linea interpretativa fa propendere anche il tenore del comma 17 nel quale il legislatore, invece, espressamente e specificatamente, si è riferito per l'applicabilità della norma ai "professori ordinari e associati nominati secondo le disposizioni della presente legge".

Ogni Ateneo, in ogni caso, nell'ambito della propria autonomia, avrà la possibilità di variare le ore di didattica frontale sulla base di parametri definiti dal MIUR

La norma prevede, inoltre, che le Università nei limiti delle disponibilità di bilancio, possano attribuire un'eventuale retribuzione aggiuntiva ai professori a tempo pieno in relazione ad impegni ulteriori di attività di ricerca, didattica e gestionale che saranno oggetto di specifico incarico, in relazione ai risultati conseguiti secondo criteri e modalità definiti con decreto dal MIUR, sentiti il MEF e il Ministro della Funzione Pubblica.

Viene, in ogni caso, fatto salvo il trattamento economico attualmente previsto per il personale medico universitario impegnato in attività assistenziali per conto del S.S.N.

COMMA 17: Collocamento a riposo

Per i professori ordinari e associati nominati secondo le disposizioni della presente legge il limite massimo di età per il collocamento a riposo è determinato al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ivi compreso il biennio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, ed è abolito il collocamento fuori ruolo per limiti di età.

Tale comma dispone per i docenti che verranno nominati con questa legge, sia ordinari che associati, il limite di età al termine dell'anno accademico in cui compiono i 70 anni e assorbe in tale limite di età il biennio di permanenza; abolisce, infine, il fuori ruolo. Viene ridotta la permanenza in servizio sia perché i due anni in più vengono compresi nei 70 sia perché non è più previsto come prima il collocamento a riposo nell'anno accademico successivo a quello del compimento dell'età. Si avrà quindi un nuovo regime per il collocamento a riposo che si aggiunge ai precedenti.

COMMA 18: professori materie cliniche

I professori di materie cliniche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono le proprie funzioni assistenziali e primarie, inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca e ad esse complementari, fino al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ferma restando l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.

Il comma prevede che i professori in materie cliniche, in servizio alla data di entrata in vigore della legge, anche se in posizione di fuori ruolo, conservano funzioni assistenziali e primarie e insieme di ricerca e insegnamento fino al termine dell'anno accademico in cui compiono 70 anni ferma l'applicazione del biennio di ulteriore permanenza. Sull'applicazione immediata e retroattiva di tale disposto si è espresso il T.A.R. Lazio, sezione III, che con le sentenze n. 414/06 726/06 e 1065/06 ha accolto i ricorsi presentati da professori universitari esonerati dall'attività assistenziale ai sensi dell'art. 15 nonies, comma 2 del D. Lgs.

Codau

502/1992, reintegrandoli negli incarichi in quanto professori di materie cliniche ancora in servizio alla data dell'entrata in vigore della L. 230/05.

COMMA 19: conservazione stato giuridico / trattamento economico e facoltà di opzione.

I professori, i ricercatori universitari e gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento, ivi compreso l'assegno aggiuntivo di tempo pieno. I professori possono optare per il regime di cui al presente articolo e con salvaguardia dell'anzianità acquisita.

Tale comma prevede la conservazione dello stato giuridico e trattamento economico in godimento, compreso l'assegno aggiuntivo, per professori, ricercatori, assistenti ordinari in servizio alla data di entrata in vigore della legge e la possibilità per gli stessi di optare per il regime previsto dalla nuova legge. La norma parla di regime e lo contrappone alla conservazione dello stato giuridico e trattamento economico in godimento.

Alcuni dubbi interpretativi sorgono sull'oggetto di tale opzione: una linea interpretativa sostiene che essa riguardi unicamente la retribuzione aggiuntiva e il collocamento a riposo con abolizione del fuori ruolo, un'altra posizione sostiene che oltre ai due elementi precedenti la scelta ricada anche sul diverso impegno didattico delineato dal comma 16. Secondo quest'ultimo orientamento, infatti, l'indicazione della didattica frontale non riguarderebbe tutti i docenti ma unicamente quelli nominati secondo la L.230/05, di modo che, quelli già in servizio potrebbero optare per tale impegno ai sensi del presente comma. Come si è già avuto modo di evidenziare al comma 16 la prima impostazione sembra maggiormente condivisibile e l'opzione, quindi, non dovrebbe riguardare l'impegno di didattica frontale.

COMMA 20: Collocamento in aspettativa

Per tutto il periodo di durata dei contratti di diritto privato di cui al comma 14, i dipendenti delle amministrazioni statali sono collocati in aspettativa senza assegni né contribuzioni previdenziali, ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione è prevista dagli ordinamenti di appartenenza, parimenti senza assegni né contributi previdenziali.

Tale comma prevede che i dipendenti di amministrazioni statali con cui siano stipulati contratti come ricercatore a tempo determinato siano posti in aspettativa senza assegni e senza contribuzioni. Incomprensibile questa previsione per la sua riserva solo ai dipendenti delle amministrazioni statali e, quindi, la sua non estensione ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

COMMA 21: Previsione di modalità per ingresso di stranieri non UE.

21. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con i Ministri dell'interno, degli affari esteri e del lavoro e delle politiche sociali, sono definite specifiche modalità per favorire l'ingresso in Italia dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea chiamati a ricoprire posti di professore ordinario e associato ai sensi dei commi 8 e 9, ovvero cui siano attribuiti gli incarichi di cui ai commi 10 e 12.

Tale comma felicemente prevede la definizione con decreto del Miur adottato di concerto con i Ministeri competenti di specifiche modalità per favorire in Italia l'ingresso di cittadini stranieri non appartenenti all'UE al fine dell'accesso alla docenza universitaria come P.O e

Codau

P.A ai sensi dei commi: 8,9,10 e 12. Da tale previsione è purtroppo escluso il riferimento ai ricercatori a contratto, agli assegnisti di ricerca e ai titolari di contratti di ricerca di cui all'art.51 della L. 449/97 in varie parti della legge richiamati. Si spera che nell'attuazione vengano riprese tutte le figure, anche perché è proprio per le figure a termine che l'attuale normativa pone problemi. Secondo l' art. 40 D.P.R. 394/1999, infatti, il nullaosta al lavoro per alcune categorie tra cui i ricercatori e professori universitari, è rilasciato al di fuori delle quote di ingresso ma non può essere concesso per un periodo superiore a quello del contratto di lavoro e, comunque, a due anni prorogabile al massimo per ulteriori due anni. Tale disposizione comporta oggi notevoli inconvenienti, atteso che i contratti a tempo determinato possono avere una durata di sei anni.

Sarebbe auspicabile, quindi, una disposizione che preveda per gli incarichi a tempo determinato a stranieri una durata del nullaosta al lavoro analoga a quella prevista dalla normativa citata.

COMMA 22 : Abrogazione normativa

22. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 5 sono abrogati l'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e gli articoli 1 e 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210. Relativamente al reclutamento dei ricercatori l'abrogazione degli articoli 1 e 2 della legge n. 210 del 1998 decorre dal 30 settembre 2013. Sono comunque portate a compimento le procedure in atto alla predetta data.

COMMA 25 : Divieto di nuovi oneri.

25. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.